

ALL 4

N. 101169/2016 Reclami



II TRIBUNALE DI CATANIA

Sesta Sezione civile

riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1) dott. Sergio Centaro | Presidente |
| 2) dott.ssa Maria Fascetto Sivillo | Giudice |
| 3) dott.ssa Laura Messina | Giudice est. |

Ha emesso la seguente

ORDINANZA COLLEGIALE

in sede di reclamo ex art 739 c.p.c. iscritto al n. 101169/16 RG inteso ad ottenere la revoca dell'ordinanza di rigetto del piano del consumatore presentato nell'interesse di **[redacted]** emessa il 11 marzo 2016 dal Presidente Dott. ssa Maria Rosaria Acagnino;

promosso da

[redacted] nato a Catania il 07/06/1972 e **[redacted]** nata a Catania il 19/12/1972, attualmente domiciliati presso lo studio legale dell'avv.

[redacted] sito in via Eleonora D'Angio, 2, Catania, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. **[redacted]** per procura in atti;

reclamanti

contro

[redacted] con Sede Legale in Milano Via **[redacted]** 12-14, C.F. **[redacted]** in persona dell'Amministratore Unico, Avv. **[redacted]** rappresentata e difesa dagli Avv. **[redacted]** e **[redacted]**

reclamata

Il Tribunale,
rilevato che con il reclamo in esame si lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di ammissione al piano del consumatore nel procedimento rubricato al n. 3161/2014 VG.;

OSSERVA





Faint, illegible text centered on the page, possibly a title or header.

Faint text block, partially obscured by a thick black redaction bar.

Large block of text completely obscured by multiple thick black redaction bars.

Another large block of text completely obscured by multiple thick black redaction bars.

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.

Nell'ambito del procedimento n. 3161/2014 VG veniva richiesta dagli odierni reclamanti la nomina di un professionista ex art. 15 L. 3/2012 in sostituzione dell'Organismo di Composizione della crisi per la redazione della relazione di cui all'art 9 comma 3 bis della richiamata legge; all'uopo veniva nominato, quale esperto, l'avv. [REDACTED] il quale - in adempimento al mandato conferitogli - depositava la richiamata relazione attestando la fattibilità del piano del consumatore.

Più precisamente, il professionista incaricato descriveva la situazione di sovraindebitamento in cui si erano venuti a trovare i coniugi [REDACTED] i quali - a fronte di uno stipendio mensile medio di circa € 1.790,00 (percepito dal [REDACTED] quale dipendente [REDACTED] [REDACTED]) erano onerati del pagamento di debiti per € 2.026,40 al mese, per una esposizione debitoria complessiva pari ad € 227.759,45.

All'udienza fissata ex art 12 bis L. 3/2012 si costituiva l'odierna reclamata, cessionaria del quinto dello stipendio percepito dal [REDACTED] la quale contestava il piano predisposto dall'esperto sotto vari profili, fra cui quello relativo alla "meritevolezza".

Con il provvedimento impugnato, il Giudice di prime cure negava il provvedimento di omologa e rigettava la proposta di ammissione al piano del consumatore, ritenendo proprio mancante il requisito dell'incolpevolezza nella ingenerata situazione di sovraindebitamento da parte dei ricorrenti, i quali, nonostante avessero già sperimentato (in occasione del primo mutuo dagli stessi contratto) di non avere una capacità reddituale sufficiente ad affrontare gli esborsi necessari all'acquisto di una casa, dopo pochi anni si erano nuovamente trovati ad affrontare una situazione simile, senza che fossero intervenuti fattori indipendenti dalla loro volontà, incidenti sulla loro condizione economica.

Con il proposto reclamo, i coniugi [REDACTED] censurano il provvedimento adottato dal Giudice di prime cure, ritenendo che nessun "incauto comportamento" sia riscontrabile nella condotta adottata dai ricorrenti, in merito, in particolare, alle compravendite immobiliari compiute nel tempo dagli stessi. Aggiungono che il provvedimento di diniego adottato dal Giudice avrebbe problematici riflessi sulla vita dei figli minori dei ricorrenti, in considerazione anche dello stato di salute degli stessi nonché sulle stesse ragioni creditorie.



—

—

—

—

—

—

—

—

Nella presente fase si è costituita la [REDACTED], contestando l'ammissibilità e la fondatezza del reclamo e riproponendo le censure già mosse, anche in ordine alla propria specifica posizione creditoria nonché, in generale, in relazione alla convenienza del piano, per come elaborato.

Il reclamo è infondato.

L'unica questione che viene sottoposta al vaglio del Collegio da parte dei reclamanti attiene alla valutazione effettuata dal Giudice in ordine al requisito della "meritevolezza" quale presupposto di ammissibilità della proposta di piano del consumatore.

Com'è noto, infatti, l'art. 12-bis della stessa legge prevede che il giudice proceda all'omologa del piano quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; trattasi, indubbiamente, di un requisito che implica per il Giudice la valutazione di determinate condizioni comportamentali del debitore, implicanti un certo grado di discrezionalità e derivante dall'uso di criteri interpretativi non oggettivi, che dipendono dall'apprezzamento, nel caso concreto, delle cause che hanno comportato la situazione di sovraindebitamento in cui è incorso il debitore.

E' evidente che, nell'effettuare la detta valutazione, assume una importanza determinante l'esame del cd. "storico del sovraindebitamento" che consente al Giudice di analizzare in che modo e con quale progressione, anche cronologica, il debitore sia giunto al punto di compromettere completamente la propria capacità di adempiere alle obbligazioni, travalicando- come spesso accade e come si è verificato nel caso di specie- il limite delle risorse disponibili e necessarie allo stesso sostentamento della famiglia.

La necessità di effettuare la detta valutazione costituisce anche uno dei principali caratteri distintivi della procedura del "piano del consumatore" rispetto alle altre due contemplate nella L. 3/2012, in quanto né l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) né la liquidazione dei beni (art. 14 ter), presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza.

Come rilevato dalla giurisprudenza di merito nell'analizzare i due presupposti previsti dall'art 12 bis (cfr. Tribunale di Cagliari, ord. 11.5.2016), il legislatore ha voluto porre l'accento *"su una visuale prospettica dell'inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non*



poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere: si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio."

Come più volte affermato da questo Tribunale, infatti, occorre- perché possa dirsi integrato il requisito della meritevolezza- che il debitore si sia trovato, senza sua colpa, ad affrontare degli eventi imprevedibili e non prevedibili che lo abbiano costretto a contrarre dei nuovi debiti per tentare di far fronte alle più elementari esigenze familiari ovvero al pagamento di debiti pregressi, prima sostenibili; l'esempio tipico è costituito dal licenziamento, evento che riduce (o azzerà) la capacità reddituale del consumatore, non consentendogli più di far fronte alle obbligazioni contratte in un momento in cui poteva contare su entrate certe; o, ancora, dalla sopravvenuta malattia del ricorrente o di un familiare che lo costringe ad affrontare spese imprevedibili che incidono pesantemente sul bilancio familiare, portando ad uno squilibrio economico fra le entrate e le necessarie uscite.

Non vi è chi non veda la differenza fra le ipotesi sopra descritte e quella che ci occupa, laddove- esaminando lo storico del sovraindebitamento dei coniugi **Lombardo e Puglisi**- non si riesce a cogliere alcuna causa, per così dire, "scatenante" che abbia comportato alla situazione attuale.

In particolare, emerge dalla relazione elaborata dall'avv. **[redacted]**, quale esperto nominato dal Giudice di prime cure, che la famiglia dei ricorrenti è monoreddito e che lo stipendio dell'unico percettore (**Lombardo**) si è mantenuto costante negli anni, trattandosi di lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (cfr. pag. 7 della relazione). Dallo stesso atto introduttivo dei ricorrenti si evince, dunque, che il Lombardo era consapevole delle proprie disponibilità finanziarie già all'epoca del primo acquisto dell'immobile nell'anno 2002, avvenuto tramite la stipula di un mutuo con la Banca Antonveneta, con una rata mensile medio - alta pari ad € 774,92. Nonostante l'impegno già "gravoso" costituito dal pagamento della detta rata, i coniugi reclamanti decidono di contrarre altri due finanziamenti per l'acquisto di due autovetture.

Già in evidente difficoltà, i coniugi reclamanti, nel 2007 decidono di rinegoziare il mutuo con il Banco di Sicilia, anche questa volta con una rata



二

一

medio alta pari ad € 762,78, chiedendo poi un ulteriore finanziamento per € 30.000 finalizzato all'estinzione di un precedente prestito contratto con Fineco.

Già nel 2007, anno di nascita della figlia, gli odierni reclamanti si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà economica tanto da vendere il proprio immobile *"nel tentativo di estinguere i vari finanziamenti"* (cfr. pag. 1 del "piano di ristrutturazione del debito", allegato al fascicolo di parte di primo grado).

Non può, dunque, il Collegio non concordare con la valutazione effettuata dal Giudice nel provvedimento impugnato laddove si sottolinea il comportamento certamente incauto dei ricorrenti costituito dalla stipula di un nuovo mutuo nel 2011, cui è seguita la rinegoziazione di ulteriori finanziamenti che hanno fatto precipitare la situazione economica dei reclamanti. Non incide sulla valutazione del requisito della meritevolezza la esigenza, pur comprensibile, di voler *"garantire ad un nucleo familiare composto da cinque persone, con tre figli in minore età, uno standard di vita decoroso"*, poiché le motivazioni personali e puramente soggettive poste alla base della decisione di procedere all'acquisto di un nuovo immobile non possono interferire con la necessaria analisi della diligenza, utilizzata dal consumatore, in occasione dell'assunzione delle obbligazioni, alla luce del reddito disponibile e rimasto immutato nel tempo.

Nessuna influenza, altresì, riveste nella specie la malattia della figlia dei ricorrenti, nata nel 2007, perché- come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato- il nuovo mutuo contratto per l'acquisto dell'attuale abitazione risale a molti anni dopo la nascita della bambina.

Infine, solo per completezza, va sottolineato come manchi del tutto nel reclamo qualsiasi domanda subordinata con riferimento alle altre procedure previste nella L. 3/2012, che prescindono- come si è già sottolineato- dall'esistenza del requisito della meritevolezza; in sostanza, i reclamanti non si dolgono della omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in ordine alla domanda subordinata, prospettata in maniera generica nell'atto introduttivo, di accesso all'accordo di ristrutturazione del debito ed in via alternativa, alla liquidazione dell'unico cespite immobiliare di proprietà dei reclamanti (cfr. pag. 3 dell'accordo).

In mancanza di specifica censura, pertanto, il Collegio non può – sotto tale profilo- pronunciarsi in ordine alle eventuali carenze motivazionali del



provvedimento impugnato, con riferimento alle ulteriori procedure contemplate dalla L. 3/2012.

In considerazione della novità delle questioni e della materia trattata, le spese della presente fase possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- 1) rigetta il reclamo proposto da **[REDACTED]** e conferma l'ordinanza resa dal Giudice dott.ssa Acagnino in data 11/3/2016;
- 2) compensa fra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile del Tribunale in data 17/6/2016.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Sergio Centaro



[REDACTED]